

I.C.S. DI MACERATA CAMPANIA

A.S.2020/2021

Prot. n. 27/V.2

Del 08/04/2021



A.S.2020/2021

INFORMATIVA ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un **elaborato**.

L'esame si svolge **in presenza**, tuttavia, come dispone l'OM 52/2021, in determinati casi, si svolge o potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza.

Possono svolgere la prova d'esame **a distanza** (in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona) gli alunni:

-degenti in ospedale o in luoghi di cura impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, anche in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.

La modalità di svolgimento della prova d'esame in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista inoltre:

1. nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
2. qualora il dirigente scolastico, prima dell'inizio della sessione d'esame o, successivamente, il presidente della commissione, ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. Tale impossibilità va comunicato all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. Nelle due situazioni sopra citate, l'esame si svolge a distanza per tutti gli alunni.

Assegnazione tematica elaborato

Il consiglio di classe assegna ad ogni alunno una tematica su cui ciascuno realizza l'elaborato da presentare in sede d'esame. L'assegnazione della tematica è preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti.

Il consiglio di classe: assegna la tematica entro il 7 maggio 2021, dedicandovi quindi un'apposita seduta; nell'individuazione della tematica tiene conto:

- a. delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo;
- b. del fatto che la stessa (tematica) consenta l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi, sia in contesti di vita personale.

Elaborato: caratteristiche e data di consegna

L'elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d'esame: consiste in un prodotto originale; può essere realizzato sotto forma di:

1. testo scritto
2. presentazione anche multimediale
3. mappa o insieme di mappe
4. filmato
5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

L'elaborato può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi e deve tenere conto anche del nuovo insegnamento dell'educazione civica, **va trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.**

Dopo aver condiviso e assegnato la tematica agli alunni, i docenti svolgono un ruolo di guida e supporto affinché gli stessi portino a compimento l'elaborato. Nello specifico, i docenti: hanno il compito di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

Sessione suppletiva d'esame

Riguardo alla **sessione suppletiva d'esame** (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM 52/2017 rinvia all'articolo 11 del DM 741/2017.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La **prova suppletiva** dunque:

1. va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d'esame (la prova orale);
2. deve concludersi entro il 30 giugno 2021;
3. in casi eccezionali può concludersi entro il termine dell'anno scolastico, ossia il 31/08/2021.

Requisiti di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato a.s. 2020/21, degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Da evidenziare che:

-tra le deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte ore annuale) vi è una novità costituita dal fatto che i collegi docenti possono deliberare deroghe legate anche all'emergenza epidemiologica;

non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), ragione per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di un alunno che presenti un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF.

Prove Invalsi

Le **prove nazionali Invalsi**, pur svolgendosi (condizioni epidemiologiche permettendo), per il solo a.s. 2020/21, **non costituiscono requisito d'ammissione all'esame**, come si legge nell'articolo 6, comma 1, dell'OM 52/2021.

Voto di ammissione

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi:

1. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno;
2. secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF

Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Non ammissione

L'ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione dell'alunno all'esame.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

La non ammissione va adeguatamente motivata.

Certificazione competenze

Un altro adempimento, che il consiglio di classe deve svolgere in sede di scrutinio finale, riguarda la certificazione delle competenze, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DM n.

742/2017. Al fine suddetto, il consiglio di classe utilizza il modello nazionale adottato con il citato DM 742/17 (articolo 4) - Allegato B "Certificazione al termine del primo ciclo di istruzione".

Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate (che, per il solo 2020/21, non costituiscono requisito d'esame), è integrato (articolo 4 DM 742/17) da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi:

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;

2. un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale, va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato; va consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo; non è prevista per gli alunni privatisti.

Certificazione competenze alunni con disabilità

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI). Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020-

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;

- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;

- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle **prove Invalsi**, evidenziamo che il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero disporre l'esonero dalla stessa.

Riunione preliminare e relativi adempimenti

La riunione preliminare della commissione d'esame, disciplinata dall'articolo 5 del DM n. 741/2017 cui rinvia l'OM 52/2021, si svolge nella data calendarizzata e comunicata al collegio docenti dal dirigente scolastico. La commissione, presieduta dal dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica.

In sede di riunione preliminare la commissione:

- definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione delle classi per i colloqui (nella definizione del calendario la commissione tiene in considerazione le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo) ;
- il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale;
- definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, che devono essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione dei consigli di classe, con particolare attenzione alla valutazione delle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica per poi procedere alla realizzazione di una specifica griglia di valutazione della prova d'esame);
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d'esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;
- definisce i criteri per l'attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto dall'OM medesima: "La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame".

Si sottolinea che, per l'a.s. 2020/21, non spetta alla commissione assegnare i candidati privatisti alle sottocommissioni (ossia alle singole classi III), considerate le disposizioni previste nell'OM 52/2021 e i relativi adempimenti. Secondo il DM n. 741/2017 (e la nota illustrativa n. 1865/2017).

Dunque, secondo la normativa "ordinaria", tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, la commissione assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Per il corrente anno scolastico, come detto, tale disposizione non si può applicare e i candidati privatisti vanno assegnati al relativo consiglio di classe prima del 7 maggio 2021, in quanto gli stessi (candidati) devono realizzare l'elaborato summenzionato, la cui tematica va assegnata dal consiglio di classe entro il predetto 7 maggio 2021 e la cui consegna deve avvenire entro il 7 giugno 2021 (date tutte precedenti alla riunione preliminare).

Commissione e sottocommissione

L'OM 52/2021, riguardo alla commissione d'esame, rinvia al DM n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa

In ogni istituzione scolastica è costituita la commissione d'esame di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe (classi terze). La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe

terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. Nella nota n. 1865/2017 il Ministero ha precisato che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale.

Tra le predette discipline vi è anche l'insegnamento della religione cattolica. Il docente di religione, pur facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell'articolo 309/4 del D.lgs. n. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame.

Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

Presidenza commissione

La commissione d'esame è presieduta dal dirigente scolastico preposto.

In caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di presidente di commissione dell'esame di Stato di II grado, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Il collaboratore sostituto, inoltre, non deve necessariamente appartenere al ruolo della secondaria e può appartenere anche ad un ruolo diverso della secondaria (ad esempio un docente della scuola primaria nel caso di un istituto comprensivo).

Svolgimento esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, come recita l'articolo 2/4 dell'OM 52/21, consta di una **prova orale**, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.

L'unica prova che gli alunni devono sostenere, nell'ambito dell'esame di Stato a.s. 2020/21, è dunque la sola prova orale, con la presentazione dell'elaborato predisposto dagli stessi e trasmesso al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021.

Si ricorda che gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento.

La prova orale, partendo dalla presentazione dell'elaborato, deve accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe (eventualmente

rimodulate in relazione alla situazione determinata dall'emergenza epidemiologica). In particolare, per ciascun allievo, si devono accertare:

- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo;
- il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica.

Quanto alle competenze di **Educazione civica** si ricorda che:

- l' insegnamento trasversale di Ed. Civica è stato introdotto come disciplina a se stante, con autonoma valutazione in decimi, nel corrente anno scolastico;
- le competenze da valutare in sede d'esame (prova orale) sono legate agli obiettivi e ai contenuti definiti da ciascuna istituzione scolastica, in relazione ai traguardi di competenza definiti dal Ministero nelle "Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica", adottate con DM n. 35/2020 e sulla base delle quali ciascuna istituzione scolastica ha elaborato il curriculum di Ed. Civica, fondato sui tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge 92/2019.

Valutazione finale

Commissione e sottocommissioni, una volta terminate le prove orali, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze.

La **commissione** delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voto in decimi per ciascun alunno;

delibera all'unanimità in caso di attribuzione della menzione di lode.

La sottocommissione

- valuta la prova d'esame secondo i criteri definiti;
- formula la proposta di valutazione finale, ossia l'attribuzione del voto finale in decimi, ai fini della delibera della commissione;
- formula l'eventuale proposta per l'attribuzione della lode.

In sintesi, le operazioni che conducono all'attribuzione del voto finale sono le seguenti:

1. valutazione prova d'esame (sottocommissione);
2. proposta voto valutazione finale per ciascun alunno (sottocommissione);
3. delibera voto valutazione finale per ciascun alunno (commissione).

L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

Voto finale e attribuzione della lode

Il voto finale in decimi scaturisce dalla **media tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame**.

La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prova d'esame 9

◊ media: $9 \text{ (voto ammissione)} + 9 \text{ (voto d'esame)} / 2 = 18 : 2 = 9$

◊ 9/10 valutazione finale.

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prova d'esame 10

◊ media: $9 \text{ (voto ammissione)} + 10 \text{ (voto d'esame)} / 2 = 19 : 2 = 9,50$; si arrotonda all'unità superiore

◊ 10/10 valutazione finale.

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame, ovvero precedentemente definiti dal collegio docenti, inseriti nel PTOF e ripresi dalla medesima Commissione.

La delibera della commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità

Pubblicazione esiti

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato per classe nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell'esame, nel tabellone e nell'area riservata del predetto registro elettronico, va indicata la sola dicitura "Non diplomato".

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate (secondo le suddette modalità) non viene fatta menzione delle eventuali (personalizzate) modalità di svolgimento dell'esame.

Alunni con disabilità e con DSA

Per gli alunni con disabilità e con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).

Il consiglio di classe, pertanto, procede all'assegnazione della tematica (sulla quale l'alunno deve realizzare l'elaborato) sulla base di quanto previsto nel PEI (per gli alunni con disabilità) e nel PDP (per gli alunni con DSA).

Elaborato PEI e PDP devono essere la bussola anche ai fini della produzione dell'elaborato che deve essere un prodotto originale coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, che può coinvolgere una o più discipline del percorso di studi e può essere realizzato, come già detto, sotto forma di:

1. testo scritto
2. presentazione anche multimediale
3. mappa o insieme di mappe

4. filmato

5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale

Il consiglio di classe suggerisce (come per il resto della classe) la forma di elaborato più idonea all'alunno interessato, secondo quanto previsto nel PEI o nel PDP, così come suggerisce se coinvolgere nello stesso una o più discipline.

Orale

La prova orale accerta il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI e nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nei predetti documenti. Lo stesso dicasi per la valutazione finale che sarà il frutto della media tra voto di ammissione e voto d'esame (cioè della prova orale).

Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

Alunni BES non certificati

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati non è possibile prevedere alcuna misura dispensativa, mentre deve essere garantito l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Normativa di riferimento

I riferimenti normativi che disciplinano l'esame di Stato di I grado a.s. 2020/21 sono i seguenti:

- *legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 504)*
- *ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2017*
- *articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017 (per quanto compatibili con l'OM 52/2)*
- *decreto legislativo n. 62/2017 (per le parti non derogate)*
- *nota n. 349 del 5 marzo 2021*

Qualora il Ministero emanasse nuove disposizioni, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, i citati riferimenti saranno aggiornati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palmieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)